


S.p.a. Autovie Venete



**Fornitura materiale di consumo e interventi di manutenzione
stampanti dipartimentali**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME GENERALI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME GENERALI

Si raccomanda al concorrente l'attenta lettura delle presenti Norme Generali in quanto costituiscono lex specialis di gara integrando le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relative al rapporto tra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico nella fase di esecuzione del contratto.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni	3
Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto	3
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto e prezzi unitari	5
Art. 4. Prestazioni principali e secondarie	5
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	5
Art. 5. Modifiche dell'Operatore Economico	5
Art. 6. Rappresentante dell'Operatore Economico e domicilio;	5
Art. 7. Risoluzione del contratto.	5
Art. 8. Recesso	6
Art. 9. Cessione del contratto	6
Art. 10. Ordini di Servizio	6
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	6
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini	6
Art. 13. Durata del contratto	6
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE	7
Art. 14. Consegna e inizio della fornitura	7
Art. 15. Ulteriori disposizioni per la fornitura	7
Art. 16. Penali in caso di ritardo nell'ultimazione della fornitura	7
Art. 17. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	8
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI	8
Art. 18. Servizi a misura	8
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	8
Art. 19. Pagamenti	8
Art. 20. Split Payment	8
Art. 21. RITENUTA FATTURE	8
CAPO 8. CONTROVERSIE	9
Art. 22. Controversie	9
CAPO 9. MANODOPERA	9
Art. 23. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	9
CAPO 10. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	9
Art. 24. Ultimazione della fornitura	9
CAPO 11. NORME FINALI	9
Art. 25. Riservatezza delle informazioni	9
Art. 26. Disposizioni finali	10
CAPO 12. ALTRE MISURE	10
Art. 27. Misure di sicurezza e normativa sul trattamento dei dati personali	10

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione della fornitura oggetto dell'appalto.
2. La fornitura è così individuata:
 - Interventi di manutenzione sulle stampanti
 - Fornitura di materiale di consumo
3. Sono compresi nell'appalto tutte le attività, le prestazioni, la manodopera, le forniture, necessarie per dare la fornitura completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal capitolato speciale d'appalto – norme tecniche e di tutti gli allegati, del quale l'Operatore Economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza prima di formulare l'offerta e sul quale l'Operatore Economico dichiara di non avere alcuna osservazione.
4. L'esecuzione della fornitura deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Operatore Economico deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Nel presente Capitolato Speciale d'appalto sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - b) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che ha indetto l'appalto e che ha sottoscritto il contratto;
 - d) **Operatore Economico:** detto anche appaltatore o esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
 - e) **RUP:** Responsabile Unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
 - f) **DEC:** Direttore dell'esecuzione del contratto nominato e con i compiti previsti dal Codice dei contratti;
 - g) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;

Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito dalla seguente tabella:

<i>Importi in Euro</i>			TOTALE
1	Fornitura(Fm) A MISURA		€ 129.000,00
2	Fornitura(Fc) A CORPO		€ 0,00
3	Fornitura (F = Fm + Fc)		€ 129.000,00
	<i>Importi in Euro</i>	a corpo (OSc)	a misura (CSm)
4	Costi di sicurezza da DUVRI (CS)	---	--
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (3 + 4)		€ 129.000,00

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
- a) importo della fornitura (F) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'Operatore Economico in sede di gara sul medesimo importo;
 - b) importo degli Costi di sicurezza (CS) determinato al rigo 4, della colonna «TOTALE».
3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

	<i>Importi in Euro</i>	soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Fornitura(F) colonna (TOTALE)	€ 129.000,00	
2	Costi di sicurezza da DUVRI (CS) colonna (TOTALE)		--

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (3+4)» e dell'ultima colonna «TOTALE».
5. All'interno dell'importo per la prestazione della fornitura (F) di cui al rigo 3 delle tabelle del comma 1, soggetti a ribasso, sono ricompresi:
- a) il costo della fornitura compresi gli oneri della manodopera (ove previsti);
 - b) gli oneri di sicurezza aziendali propri dell'Operatore Economico;
 - c) le spese generali;
 - d) l'utile d'impresa.
6. Per quanto riguarda il costo della manodopera:
- a. L'onere per il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione appaltante è dato dalla somma dei prodotti dei costi unitari dei singoli lavoratori (ricavati sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oppure dei costi della manodopera indicati nei prezziari di riferimento utilizzati, oppure dei costi della manodopera pubblicati da Enti istituzionali quali il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti o il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o la Regione) per il tempo impiegato da ciascuno di essi, stimato su ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione dell'Impresa che si aggiudicherà l'appalto, dalla disponibilità dei suoi mezzi, dalla logistica e dalle modalità operative dalla stessa impiegate. Per questo procedimento il costo della manodopera stimato è : € 7.965,00
 - b. Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori è fissato sulla base dei minimi salariali definiti dai CCNL e dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, il costo complessivo del personale può essere ribassato dal concorrente poiché dipende anche dal numero di ore/uomini e/o giorni/uomini necessario alle lavorazioni e quindi si determina in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale.
 - c. Il concorrente ha l'obbligo di dichiarare nell'offerta che il costo unitario rispetta i minimi salariali definiti dalla contrattazione nazionale collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
7. Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali ove previsti (OS), gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari utilizzati.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto e prezzi unitari

1. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità delle singole attività individuate dall'elenco prezzi unitari di cui all'elaborato ("Offerta economica") effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi unitari contrattuali dell'«elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, sono vincolanti.

Art. 4. Prestazioni principali e secondarie

1. In ragione della natura omogena della prestazione, la fornitura e i servizi connessi non sono suddivisibili in prestazione principale e prestazioni secondarie ai sensi del comma 2 dell'art. 48 del Codice dei contratti.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. Modifiche dell'Operatore Economico

1. In caso di fallimento dell'Operatore Economico, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alla fornitura ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 6. Rappresentante dell'Operatore Economico e domicilio;

1. L'Operatore Economico, tramite il preposto nominato dall'Operatore stesso, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione della fornitura. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del preposto nominato dall'Operatore Economico e del personale dell'Operatore stesso per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Operatore Economico è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 7. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può risolvere il contratto, nei casi previsti dal codice stesso.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante può risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'Operatore Economico, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della fornitura;
- c) rallentamento della fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto;
- d) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo della fornitura;

Art. 8. Recesso

1. Per il recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 109 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione appaltante potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto previo pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 109.

Art. 9. Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 10. Ordini di Servizio

1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'Operatore Economico tutte le disposizioni e istruzioni da parte del RUP ovvero del DEC.
2. L'ordine di servizio è redatto e comunicato all'Operatore Economico e può anche essere trasmesso con posta elettronica certificata (PEC). In tal caso l'ordine di servizio si dà per conosciuto dall'Operatore Economico acquisita la ricevuta di avvenuta consegna.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le attività, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi oggetto dell'appalto, l'Operatore Economico deve rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato speciale e nel capitolato speciale d'appalto – norme tecniche .
2. L'Operatore Economico, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, resta responsabile in via esclusiva che l'esecuzione delle opere sia conforme a tutte le norme tecniche vigenti.
3. L'Operatore Economico che di sua iniziativa abbia utilizzato componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte e proposte nelle schede e nei documenti contrattuali non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i software avessero le caratteristiche stabilite nel capitolato.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.
2. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 13. Durata del contratto

1. Il contratto decorrerà dalla data della stipula del contratto e avrà una durata di 36 mesi.
2. Le giornate di supporto tecnico dovranno essere effettuate entro 36 mesi dalla stipula del contratto.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14. Consegna e inizio della fornitura

1. Il DEC previa autorizzazione del RUP, dà avvio all'esecuzione del contratto.
2. Il DEC comunica all'Operatore Economico il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna della fornitura. Sono a carico dell'Operatore Economico gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
3. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi relativi agli adempimenti prima della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e ne comunica l'esito al DEC. La redazione del verbale di avvio è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale è inefficace e la fornitura non può essere iniziata.
4. L'avvio della fornitura deve risultare da verbale in contraddittorio con l'Operatore Economico.
5. Gli incontri si svolgeranno presso la sede di S.p.A. Autovie Venete presso il centro servizi di Palmanova (UD) o in altre sedi preventivamente indicate dal DEC.
6. La fornitura deve essere consegnata franco Magazzino del centro servizi di Palmanova – uscita casello autostradale - 33050 Bagnaria Arsa (UD) con i seguenti orari da lun a gio 8:00 – 12:00 e 14:00 – 16:00 e ven. dalle 9:00 alle 12:00.

Art. 15. Ulteriori disposizioni per la fornitura

1. Il Fornitore dovrà esprimere un referente unico per l'intera fornitura.
2. Prima dell'avvio del contratto si dovrà svolgere un incontro tra il referente unico del fornitore e la stazione appaltante, tramite il DEC per validare le tempistiche e le modalità di installazione.
3. Nella succitata riunione dovrà essere esplicitata la data della verifica funzionale.

Per verifica funzionale si intende che tutte le parti fornite ed integrate agli impianti aziendali nuovi e precedenti sono accesi, funzionanti e gestibili in autonomia dal personale tecnico della stazione appaltante.

La verifica funzionale sarà subordinata alla eventuale check list del personale tecnico della stazione appaltante che comprenderà:

VERIFICHE FUNZIONALI ORIZZONTALI:

- Consegna, verifica dei materiali;
 - Consegna documentazione interventi;
 - Altre verifiche a discrezione della stazione appaltante.
4. A richiesta della stazione appaltante dovranno essere indette delle riunioni di coordinamento del contratto.

Art. 16. Penali in caso di ritardo nell'ultimazione della fornitura

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali stabiliti nel presente capitolato speciale d'appalto, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle forniture viene applicata all'Operatore Economico una penale pari allo 1 per mille (Euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali stabiliti nel capitolato speciale d'appalto, per ogni ora di ritardo nell'esecuzione degli interventi viene applicata all'Operatore Economico una penale pari allo 1 per mille (Euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale.

Art. 17. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI
--

Art. 18. Servizi a misura

1. La misurazione e la valutazione della fornitura a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei servizi a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti.
3. La contabilizzazione a misura è effettuata in base alle evidenze prodotte (rapportini di intervento, documenti di trasporto, etc.) e dagli eventuali verbali del DEC.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19. Pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse, con le seguenti modalità, indicando oltre il CIG anche i riferimenti del contratto:

Posizione 1: fatturazione mensile posticipata in base alle attività effettivamente svolte, comprovate da rapportino di intervento controfirmato tra le Parti;

Posizione 2: fatturazione mensile posticipata in base alla consegna del materiale di consumo comprovata da documento di trasporto vidimato dal Magazzino del Centro Servizi di Palmanova.

Prima dell'emissione della fattura dovrà essere contattato il DEC.

Verranno liquidate le fatture solamente per le attività effettivamente svolte e il materiale effettivamente fornito.

Le giornate dovranno essere utilizzate entro i 36 mesi contrattuali.

Tutte le fatture saranno pagate a 60 giorni data ricezione fattura.

Art. 20. Split Payment

La Stazione appaltante a partire dal 1° luglio 2017, a seguito delle modifiche all'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 introdotte con l'art. 1 del D.L. 50/2017 rientra nei soggetti appartenenti al meccanismo introdotto dalla legge che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente.

Art. 21. RITENUTA FATTURE

In ottemperanza all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%. L'Operatore Economico, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello

0,50% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulate, saranno svincolate soltanto in sede di verifica di conformità a seguito del rilascio del documento unico di regolarità dell'Operatore Economico e dei suoi eventuali subappaltatori, da parte degli enti previdenziali competenti, e previa ricezione della fattura relativa all'importo svincolato"

CAPO 8. CONTROVERSIE

Art. 22. Controversie

1. Per tutte le controversie si rimanda al codice.

CAPO 9. MANODOPERA

Art. 23. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Operatore Economico è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della fornitura.

CAPO 10. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 24. Ultimazione della fornitura

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del Codice dei contratti, l'ultimazione della fornitura, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Operatore Economico per iscritto al DEC, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con l'Operatore Economico redigendo, nel caso costati che le attività sono effettivamente terminate, apposito verbale.

CAPO 11. NORME FINALI

Art. 25. Riservatezza delle informazioni

1. L'Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta della fornitura.
2. L'Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non possono diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.
3. L'Operatore Economico è responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2 da parte di un subappaltatore o subcontraente.

Art. 26. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

CAPO 12. ALTRE MISURE

Art. 27. Misure di sicurezza e normativa sul trattamento dei dati personali

1. Il Fornitore deve obbligatoriamente rispondere in pieno di cui al D.Lgs. 196/2003 con particolare riferimento alle indicazioni di cui agli Artt. 31; 33 – 36 e relativo Allegato B.
2. In particolare, il Fornitore si dovrà assumere l'incarico di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti della medesima normativa, limitatamente alle operazioni che gli sono consentite per tutte le banche dati dell'Azienda a cui dovesse aver accesso nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Il Fornitore deve inoltre dare evidenza delle procedure adottate al proprio interno per la gestione della sicurezza, con particolare riferimento alle indicazioni di cui al D.Lgs. 196 (adozione delle misure minime idonee, nomina di responsabili incaricati, etc.).
4. In qualunque momento il Fornitore abbia motivo di ritenere che esista una situazione che metta a rischio la sicurezza di eventuali sistemi utilizzati dal AUTOVIE VENETE SPA nell'ambito della fornitura di servizi (es.: smarrimento di chiavi, rivelazione di tentativi di violazione della rete o di effrazione fisica, pubblicazione accidentale di password etc.) dovrà darne comunicazione all'azienda entro due ore dal verificarsi dell'evento.
5. Il Fornitore dovrà inoltre dare evidenza, dal maggio 2018, delle procedure adottate al proprio interno per la gestione della sicurezza, con particolare riferimento alle indicazioni di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679).